

Disposizione tecnica di funzionamento n. 1 PCE

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

Titolo	Modalità di accesso al sistema informatico
Riferimenti normativi	Articolo 6, comma 6.1; Articolo 11, comma 11.1, del Regolamento

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con determinazione del 5 aprile 2007

1. Premessa

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, del Regolamento, l'accesso al sistema informatico della PCE avviene anche attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle DTF.

L'articolo 11, comma 11.1, del Regolamento, prevede che gli operatori accedono alla PCE attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle registrazioni.

2. Accesso al sistema informatico

L'accesso al sistema informatico avviene attraverso un sistema di identificazione personale degli utenti-operatori attuato per mezzo di *user id* e *password*.

A tale fine, il soggetto richiedente l'ammissione deve indicare nella domanda di ammissione di cui all'allegato 1 del Regolamento, il nominativo del/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico della PCE per proprio conto ("utenti").

Una volta completata la procedura di iscrizione del soggetto richiedente, gli utenti da esso indicati nella domanda di iscrizione ricevono dal GME, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, le necessarie *user-id* e *password* per l'accesso al sistema informatico.

Su specifica richiesta dell'operatore e qualora il sistema informatico della PCE lo consenta, può essere inoltre richiesto di limitare l'abilitazione di uno o più utenti a determinate funzionalità del sistema informatico medesimo.